Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani, sull'accesso e sulla gestione del personale curante e assistenziale durante l'epidemia COVID-19

Del 31 gennaio 2022

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19

ribaditi gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

tenuto conto delle decisioni Consiglio federale, che il 12 gennaio 2022 ha accorciato la durata dell'isolamento e della quarantena e il 31 gennaio 2022 ha ridotto la durata del certificato di vaccinazione e guarigione a 270,

richiamata la Risoluzione 4311 dell'8 settembre 2021;

considerato il documento Swissnoso "*Swissnoso Expert Consensus regarding additional flanking measures aligned with the shortened duration of isolation and quarantine measures due to COVID-19" (Version 1.0, January 14, 2022)*;

vista la necessità di mitigare la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

analizzati i dati sulla fulminea diffusione ed elevata contagiostià della variante "Omicron", che presenta una parziale evasione dall'immunità sia al vaccino, sia da una pregressa infezione COVID-19;

accertato nella variante Omicron un decorso clinico in termini di malattia, complicazioni, ospedalizzazioni e mortalità ridotta, in particolare tra le persone completamente vaccinate;

ritenuto che la campagna per il completamento della copertura vaccinale anticovid (booster) è stata avviata nel Cantone nel mese di novembre 2021 e i gruppi particolarmente vulnerabili, così come la maggior parte del personale sanitario e socio-sanitario, è stato completamente vaccinato;

accertato che i vaccini sono indispensabili per ridurre il rischio di malattia grave e di morte da COVID-19 e che le persone completamente vaccinate presentano una durata inferiore di contagiosità in caso di infezione e un rischio significativamente inferiore di aver bisogno di un ricovero in ospedale rispetto alle persone non vaccinate o vaccinate da molto tempo;

stabilito che una persona è considerata vaccinata (immune) con un vaccino omologato in Svizzera o autorizzato all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali per l'Unione Europea e somministrato integralmente compreso il richiamo (booster), o secondo le prescrizioni o raccomandazioni del Paese in cui è stata effettuata la vaccinazione, o se la persona ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 comprovata con test PCR da meno di 9 mesi dalla data della fine dell'isolamento a partire dal 31 gennaio 2022 (immunizzato);

premesso che ai sensi della presente Direttiva valgono le definizioni date dall'Ordinanza nella versione del 3 dicembre 2021 per i termini qui utilizzati di certificato COVID-19 2G+, 2G e 3G;

sentita ADiCASI,

emana la seguente Direttiva:

I ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie sociosanitarie negli Istituti avvengono conformemente al piano di protezione settoriale, costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze COVID-19 e delle disposizioni cantonali.

Art. 2 [1]Gli anziani residenti in Istituto non sono soggetti all'obbligo della mascherina sia all'interno della Casa, sia sul sedime esterno dell'edificio. Gli anziani non vaccinati sono soggetti all'obbligo della mascherina se non è garantito il rispetto della distanza minima dalle altre persone.

[2]Eccezioni all'obbligo dall'indossare la mascherina sono previste solo per chi è esentato in base alle disposizioni previste dall'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

Art. 3 Tutte le attività di gruppo sia socializzanti, sia di attivazione (es. ginnastica di gruppo, gruppi memoria, ecc.) si svolgono secondo la frequenza proposta dalla Casa. Ogni attività è svolta nel rispetto dell'art. 2 della presente Direttiva e del piano di protezione settoriale. Sono annotati i partecipanti alle diverse attività.

Art. 4 [1]I residenti e il personale della Casa possono usufruire liberamente di tutti gli spazi comuni interni ed esterni dell'Istituto (bar, luogo di culto, palestra, ecc.), fatto salvo di un divieto esplicito.

[2]Ogni residente può consumare all'interno della Casa con i propri visitatori, muniti di certificato COVID-19 3G, cibo e/o bevande nel rispetto delle Ordinanze COVID (numero avventori e spazi usufruibili) e del piano di protezione dell'Istituto, nella sala da pranzo, bar o nella camera del residente. La mascherina va sempre indossata correttamente, salvo quando si consuma.

[3] È possibile offrire attività ricreative e ludiche (es. pasti, tombole, feste particolari, ecc.) ad anziani esterni alla struttura se muniti di certificato COVID-19 3G nel rispetto delle Ordinanze COVID-19 in vigore e del numero massimo di persone (2/3 della capacità totale del locale).

[4] Feste ed eventi nella struttura destinati ai soli residenti sono ammessi nel rispetto del piano di protezione e comunque delle norme federali in materia.

II AMMISSIONI IN ISTITUTO

Art.5 [1]In vista di un'ammissione è possibile per il futuro residente e due accompagnatori una visita alla struttura per conoscere i luoghi e le persone; in quest'occasione dovrà essere presentato il certificato COVID-19 3G. Tutti indossano la mascherina chirurgica dall'entrata in Istituto fino all'uscita dallo stesso.

[2]Solo il futuro utente, in previsione di un'ammissione, se sprovvisto di certificato COVID-19 e non può sottoporsi a tampone può accedere alla struttura, se in grado di indossare una mascherina.

Art. 6 [1]Le MIR (Misure igieniche rinforzate) sono applicate per le situazioni di cui agli artt. 7 e 8 cpv. 1. La misura avviene idealmente in stanza singola: è eseguito il monitoraggio dei sintomi sospetti per COVID-19, il residente consuma i pasti in stanza e le uscite dalla camera sono ammesse solo con uso della mascherina chirurgica e ciò fino al rientro. La durata è di 5 giorni. Le visite per il residente in camera doppia avvengono preferibilmente nel locale preposto, se la persona anziana è in grado di accedervi.

[2]Per le ammissioni CAT/STT di utenti non completamente vaccinati (booster) o non vaccinati, la Direzione sanitaria è tenuta a definire un piano di protezione specifico per minimizzare il rischio di contagio tra i compagni di stanza.

Art. 7 All'ammissione da una degenza ospedaliera o dal domicilio, gli anziani indipendentemente dallo stato vaccinale sono sottoposti a regime di MIR e monitoraggio dei sintomi COVID-19 compatibili per 5 giorni consecutivi; se in questi 5 giorni non vi è insorgenza di sintomi COVID-19 compatibili le MIR hanno termine senza necessità di tampone antigenico di verifica.

Art. 8 [1]Il giorno dell'ammissione è consentito l'accompagnamento dell'anziano da parte di una persona munita di certificato COVID-19 3G.

[2]Le visite sono autorizzate dal giorno successivo all'ammissione.

III USCITE DALL'ISTITUTO

Art. 9 [1]Le uscite dei residenti dall'istituto sono permesse.

[2] È possibile recarsi presso gli specialisti sanitari, frequentare gli esercizi pubblici (bar e ristoranti, piccoli negozi, ufficio postale, banca, ecc) e salire sui mezzi pubblici, evitando gli orari di punta. Se accompagnati con auto privata, gli accompagnatori devono indossare la mascherina ininterrottamente per tutto il tempo del tragitto ed avere un certificato COVID-19 3G.

[3] Uscite a domicilio e per visite a parenti sono autorizzate, nel rispetto delle norme igieniche. Consumare cibi e bevande è possibile con persone munite di certificato COVID-19 3G.

Art. 10 Le uscite con pernottamento non sono consentite.

IV VISITE AI RESIDENTI

Art. 11 [1]È parimenti proibito l'accesso ai visitatori che hanno terminato l'isolamento ordinato, ma che non hanno ultimato 10 giorni dalla data della comparsa di sintomi COVID o dalla data del tampone PCR positivo. La Direzione sanitaria può valutare eccezioni motivate.

[2]È vietato l'accesso a chi ha sintomi COVID compatibili; fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento *"Nuovo Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione"*.

[3]È parimenti proibito l'accesso a chiunque sia in quarantena, ordinata dall'Autorità sanitaria o perché rientrato da un Paese o Regione a rischio con una variante preoccupante del virus secondo l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori.

Art. 12 [1]L'accesso dei minori è consentito dai 6 anni se accompagnati da un adulto che ne assume la responsabilità. Si applicano le stesse condizioni degli adulti, compreso l'obbligo di esibire il certificato 3G e di indossare la mascherina.

[2]I visitatori hanno l'obbligo di esibire, prima dell'accesso in struttura, il certificato COVID-19 3G.

[3]All'entrata nell'Istituto, tutti i visitatori devono disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica, tipo II o IIR certificata CE, che deve coprire naso e bocca. La mascherina va indossata per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Istituto e fino all'uscita dallo stesso.

[4]È responsabilità della Direzione verificare la validità del certificato COVID-19.

[5]All'interno della Casa deve sempre essere rispettata la distanza minima tra le persone di 1.5 m, laddove possibile.

[6]Persone in possesso di deroghe all'uso della mascherina o certificati di esonero sono ammesse alla struttura solo in casi particolari e previa autorizzazione della Direzione Sanitaria, che è tenuta a garantire misure igieniche di compensazione adeguate.

Art. 13 [1]Le visite sono possibili ogni giorno della settimana (7/7) nella fascia oraria stabilita dall'Istituto (minimo 6 ore giornaliere); questa deve consentire la visita anche a chi è professionalmente attivo.

[2]A ogni visita sono ammesse al massimo 2 persone per residente. Il numero di visite quotidiane per residente è registrata.

[3]La durata della visita in camera doppia è di 90 minuti. Questa può essere amentata di comune accordo con il/la compagno/a di stanza. Il numero massimo di persone presenti contemporanemanete in stanza non può essere superiore a 3, dovranno essere garantiti l'uso della mascherina da parte di tutti i presenti e l'arieggiamento del locale. Il caporeparto, o chi ne fa le veci, verifica quanto convenuto tra le parti.

Art. 14 I visitatori che incontrano direttamente il residente all'aperto, sul sedime dell'Istituto senza entrare nell'edificio, hanno l'obbligo d'indossare la mascherina anche all'aperto. Nel locale visite, con accesso dall'esterno della Casa, in presenza di barriere fisiche (plexiglas o simili) e la possibilità di arieggiare il locale, la mascherina non è necessaria.

Art. 15 Le visite a residenti in isolamento non sono ammesse.

Art. 16 [1]Le unità protette sono considerate come un ambiente unico tra camere e spazi comuni; possono accedervi due visitatori contemporaneamente per singolo residente. E' permessa una sola visita al giorno per residente, all'interno di quest'unità, della durata di massimo 90 minuti, riservato quanto previsto all'art. 18.

[2]La Direzione congiunta stabilisce il numero massimo di persone presenti contemporaneamente in funzione della metratura dei locali dell'unità protetta. Stabilisce la fascia oraria di visita e regola il flusso di visitatori di conseguenza.

Art. 17 La Direzione sanitaria della Casa ha facoltà di deroga agli artt. 12 cpv. 1, 13 cpv. 2 e 15 in situazioni di assistenza di fine vita o di urgenza e pure di deroga alla fascia oraria stabilità dalla Direzione, facendo adottare le misure di igiene appropriate alla situazione.

Art. 18 La Direzione sanitaria della Casa, in accordo con il curante, ha la possibilità di aumentare o diminuire il tempo di visita previsto all'art. 16 cpv. 1 in situazioni cliniche complesse.

Art. 19 [1]Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile) la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intero Istituto o parti dello stesso, ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo.

[2]Al di fuori di situazioni specifiche e contingenti la Direzione non può introdurre nuove limitazioni al diritto di visita o di movimento dei residenti senza informazione, motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonale.

[3]La Direzione amministrativa garantisce i contatti tra residenti e persone esterne tramite vie di comunicazione alternative se i residenti sono in isolamento o in MIR (es. video telefonate).

V ACCESSO A TERZI

Art. 20 Valgono gli stessi divieti e le stesse regole generali di accesso dei i visitatori, di cui agli artt. 11 e 12.

Art. 21 [1]Le persone hanno l'obbligo di esibire il certificato COVID-19 3G se, per svolgere le proprie mansioni/attività all'interno dell'edificio, devono accedere a locali in cui vi sono residenti indipendentemente dalla distanza e dalla durata di presenza.

[2]La persona anziana residente in appartamenti protetti annessi alla Casa per anziani o che frequenta i Centri Diurni Terapeutici della Casa, non è sottoposta all'obbligo del certificato COVID-19.

[3]È possibile l'accesso all'interno della struttura in caso di intervento urgente di professionisti anche se sprovvisti di certificato COVID-19. La Direzione veglierà affinché siano messe in atto tutte le misure di igiene accresciuta atte a prevenire un ventuale contagio da SARS-CoV-2.

Art. 22 Il Medico cantonale per ragioni sanitarie legate alla situazione epidemiologica sul territorio o a focolai interni può limitare o proibire in ogni momento l'accesso di terzi all'Istituto tramite comunicazione scritta.

Art. 23 L'accesso a esterni per opere di manutenzione e riparazione eseguibili entro la giornata lavorativa è autorizzato previo accordo scritto della Direzione e nel rispetto del piano di protezione settoriale e dell'Istituto.

Art. 24 Lavori di ristrutturazione e/o ampliamento devono essere sottoposti alle Autorità cantonali prima dell'inizio degli stessi. L'esecuzione dei lavori deve essere pianificata nel dettaglio; questa avviene nel rispetto delle normative previste in questi casi dalla SECO (https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html) e dalle associazioni di categoria.

Art. 25 [1]L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno dell'Istituto può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulanti e dei residenti

degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione. La permanenza dei pazienti ambulanti negli spazi comuni dell'Istituto è vietata.

[2]I pazienti ambulanti sono sottoposti al rispetto delle misure di igiene accresciuta, ma non sono sottoposti all'obbligo di presentare il certificato COVID-19 o un'attestazione di test negativo.

VI GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 26 [1]Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina all'interno dell'Istituto per tutto il turno di lavoro, fatto salvo nei locali nei quali si trova da solo oppure la superficie è tale da garantire il distanziamento tra le persone. L'uso della mascherina è raccomandato durante le pause, se presenti altre persone nel locale, le riunioni o le formazioni.

[2]Il personale che, nell'ambito delle proprie mansioni, lavora nei reparti di cura o è in contatto con i residenti deve detenere un certificato COVID-19 2G valido, alternativamente è tenuto a partecipare a un programma di test mirati e ripetuti organizzato dal datore di lavoro.

[3]Gli allievi che frequentano una scuola sociosanitaria sono assimilati al personale dell'Istituto e sottostanno a quanto previsto ai cpv. 1 e 2 per tutta la durata del periodo formativo nella struttura.

Art. 27 [1]Il personale che partecipa al programma di test mirati e ripetuti è sottoposto a test salivari collettivi o test antigenici (rapidi) ogni 72 ore; l'esito negativo vale per tutto questo intervallo di tempo. Il rispetto dell'intervallo massimo dei test ogni 96 ore è imperativo.

[2]L'intervallo di frequenza di esecuzione dei test mirati e ripetuti può essere ridotto dal datore di lavoro in funzione dell'analisi di rischio residuo di trasmissione nosocomiale del SARS-CoV-2; la frequenza di esecuzione non può essere tuttavia inferiore alla validità riconosciuta al test rapido nel certificato COVID-19.

[3]Qualora il collaboratore fosse assente dall'Istituto, a prescindere dal motivo, nel giorno pianificato all'interno del programma per il test, si sottoporrà a test rapido il giorno di rientro al lavoro prima di prendere servizio. L'Istituto inserirà il collaboratore tempestivamente alla successiva scadenza prevista nel calendario del programma di test mirati e ripetuti.

[4]Negli Istituti che non dispongono di personale formato per eseguire test rapidi o in situazioni puntuali e documentate nelle quali i collaboratori citati al cpv. 3 per esigenze di servizio non possono rientrare nell'arco della giornata alla sede prevista per l'esecuzione del test (es. più sedi di lavoro, lavoro distaccato, o altro) devono recarsi in una farmacia sul territorio e sottoporsi a test rapido non prima di 24h della ripresa del lavoro in Istituto.

[5]I collaboratori frontalieri che sottostanno al cpv. 4, se impossibilitati ad eseguire il test rapido in una farmacia svizzera sono autorizzati a sottoporsi al test rapido in una farmacia in Italia non prima di 24h della ripresa del lavoro; il collaboratore deve consegnare al datore di lavoro il giorno del rientro l'attestato di negatività al test rilasciato dalla farmacia e, per rimborso diretto da parte del datore di lavoro, la fattura pagata per il test.

[6]All'interno del programma il tempo di esecuzione del test in Istituto è da considerarsi tempo di lavoro. In attesa del risultato il collaboratore inizia o continua a lavorare nel rispetto delle misure d'igiene accresciuta.

Art. 28 [1]I collaboratori posti in quarantena ordinata dall'Autorità non possono lavorare, indipendentemente dalla partecipazione al programma di test mirati e ripetuti e rientrano, se sempre asintomatici, 5 giorni dopo il contatto col caso indice.

[2]Ai collaboratori tenuti alla quarantena, l'Autorità cantonale potrà o non emanare la quarantena o potrà revocarla.

Art. 29 [1]I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non lavorano e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (PCR), anche se immune/immunizzato contro il Coronavirus.

[2]In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 5 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico 5 giorni dopo dalla data del tampone positivo.

[3]Il collaboratore che rientra sul posto di lavoro al termine del periodo d'isolamento di 5 giorni indossa la mascherina FFP2, consuma i pasti da solo in locali facilmente arieggiabili. Evita di lavorare con residenti noti per essere affetti da immunodepressione congenita o secondaria (es. grave stato di malnutrizione, tumori, terapieimmunosoppressive, ecc) fino al 10° giorno incluso dall'inizio dei suoi sintomi o dalla PCR positiva.

[4]In caso di persistenza dei sintomi, il medico curante del collaboratore, dovrà valutare per il datore di lavoro un'eventuale certificazione di malattia motivando l'assenza per malattia e non più per isolamento ordinato dall'autorità cantonale.

[5]In caso di PCR negativa al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificata conformemente alla regolamentazione contrattuale.

VII ISOLAMENTO RESIDENTI

Art. 30 [1]La durata di isolamento residenti può essere prolungata secondo i cpv. 2 e 3 in deroga alle Ordinanze federali.

[2]La durata dell'isolamento per il residente vaccinato da meno di 4 mesi dura 7 giorni, se senza sintomi da almeno 48h. Per i restanti 3 giorni indossa la mascherina negli spazi comuni. Durate superiori sono da valutare solo in casi di gravi e accertate forme di immunosoppressione.

[3]La durata dell'isolamento nel residente vaccinato da più di 4 mesi o non vaccinato dura 10 giorni, se senza sintomi da almeno 48h. Durate superiori sono da valutare solo in casi di gravi e accertate forme di immunosoppressione.

VIII NORME DI APPLICAZIONE

Art. 31 La Direzione dell'Istituto verifica il rispetto delle norme igieniche accresciute e può richiamare i frequentatori della struttura al rispetto di questa Direttiva. In caso d'inosservanza, la Direzione dell'Istituto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.

Art. 32 [1]Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale, che ha facoltà di visitare la struttura in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.

[2]La Direzione prevede e documenta controlli a garanzia che il programma dei test mirati e ripetuti sia conforme alle regole dell'arte, come pure che i test eseguiti o i certificati esibiti al rientro dopo un'assenza prolungata siano registrati.

Art. 33 La Direzione sanitaria della Casa ha facoltà di deroga all'art. 21 cpv 1, in comprovate situazioni straordinarie o di urgenza e solo per il tempo necessario coerentemente alla situazione contingente e vegliando che siano messe in atto tutte le misure di igiene accresciuta atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2.

Art. 34 Il Medico cantonale è l'autorità preposta al controllo della corretta implementazione del programma di test mirati e ripetuti e dei singoli certificati COVID-19 del personale sottoposto al programma ed è quindi autorizzato a richiedere e visionare in ogni momento la documentazione di riferimento.

Art. 35 La presente Direttiva entra in vigore il 1 febbraio 2022, sostituisce la Direttiva del 27 gennaio 2022; e resta in vigore fino ad abrogazione. Per autorizzare il nuovo regime di visita, è concessa deroga fino al 3 febbraio 2022.

Art. 36 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) tramite ADICASI; all'Ufficio anziani e cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch), alla Direzione Divisione salute pubblica (dss-dsp@ti.ch).

Il Medico cantonale
G. Merlani